



Associazione Sportiva Dilettantistica Di Atletica Leggera

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEI TESSERATI DAGLI ABUSI E DALLE CONDOTTE
DISCRIMINATORIE
CODICE DI CONDOTTA SAFEGUARDING**

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI¹

- ART. 1 – FINALITÀ¹**
- ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE¹**
- ART. 3 – COMPORTAMENTI RILEVANTI¹**
- ART. 4 – OBBLIGHI DEI TESSERATI³**
- ART. 5 – CONOSCENZA ED OSSERVANZA DEL PRESENTE REGOLAMENTO³**

**TITOLO II – IL SAFEGUARDING – IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DAGLI ABUSI E DALLE CONDOTTE
DISCRIMINATORIE³**

- ART. 6 – NOMINA DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DAGLI ABUSI E DALLE CONDOTTE DISCRIMINATORIE³**

TITOLO III – PROCEDURA AVANTI IL GARANTE³

- ART. 7 MODALITÀ E DOVERE DI SEGNALAZIONE³**
 - ART. 8 RISERVATEZZA DELLE SEGNALAZIONI⁴**
 - ART. 9 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA DELL'UFFICIO⁴**
 - ART. 10 – ATTIVAZIONE DEL GARANTE⁴**
 - ART. 11 – IL PROCEDIMENTO⁴**
 - ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE⁴**
-

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. Il G.S. Club Ausonia ASD con il presente Regolamento intende promuovere il diritto di tutti i Tesserati a svolgere attività in un ambiente consono e degno, nonché rispettoso dei diritti della personalità, e congiuntamente disporre pratiche di prevenzione, contrasto e sanzione di qualsiasi condotta discriminatoria, forma di abuso e/o sfruttamento sulla persona, in ogni ambito, per ragioni di razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, idee politiche, status sociale, disabilità e risultati delle prestazioni sportive.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica a tutti i Tesserati del G.S. Club Ausonia ASD.
2. Ai fini del presente Regolamento, assumono rilievo le condotte tenute nell'ambito e connesse all'attività nella squadra, ivi compreso lo svolgimento delle attività sportive.
3. Le condotte rilevanti, come previste dal successivo art. 3, possono essere tenute in ogni forma e/o modalità, ivi comprese ma non solo:
 - a) di persona;
 - b) tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.

Art. 3 – Comportamenti rilevanti

1. Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini del presente Regolamento:
 - a) l'abuso psicologico;
-



Associazione Sportiva Dilettantistica Di Atletica Leggera

- b) l'abuso fisico;
- c) la molestia sessuale;
- d) l'abuso sessuale;
- e) la negligenza;
- f) l'incuria;
- g) l'abuso di matrice religiosa;
- h) il bullismo, il cyberbullismo;
- i) i comportamenti discriminatori.

2. A tal fine, vengono considerati:

- a) per "abuso psicologico", qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
 - b) per "abuso fisico", qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi l'integrità psicofisica del Tesserato. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
 - c) per "molestia sessuale", qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
 - d) per "abuso sessuale", qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
 - e) per "negligenza", il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
 - f) per "incuria", la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
 - g) per "abuso di matrice religiosa", l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
 - h) per "bullismo, cyberbullismo", qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
 - i) per "comportamenti discriminatori", qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
3. In ogni caso, è considerata quale "molestia" e/o "abuso" ogni condotta che ha effetto discriminatorio circa la razza, religione, colore, credo o ideali, origine etnica, caratteristiche fisiche, genere, orientamento sessuale, disabilità, età, status socioeconomico, capacità atletiche.
-



Associazione Sportiva Dilettantistica Di Atletica Leggera

Art. 4 – Obblighi dei Tesserati

1. I Tesserati sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti alle seguenti linee guida:

- 1) riservare ad ogni Tesserato adeguati attenzione, impegno, rispetto e dignità;
- 2) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni, segnalando, in tal caso e senza ritardo, la circostanza agli esercenti la responsabilità genitoriale;
- 3) programmare allenamenti adeguati nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
- 4) porre attenzione, in occasione delle trasferte, a soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati. In caso di atleti minorenni, sono da adottare ancora maggiori cautele e devono essere acquisite tutte le autorizzazioni scritte da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore;
- 5) informare costantemente gli esercenti la responsabilità genitoriale della programmazione degli allenamenti;
- 6) prevenire, durante gli allenamenti collegiali, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo;
- 7) comportarsi con tutti gli altri Tesserati, nei confronti dei Giudici di Gara e dei volontari durante l'attività sportiva e le manifestazioni agonistiche in modo rispettoso della dignità personale e della altrui sensibilità e del decoro, accettando le decisioni dei soggetti aventi posizione di garanzia e controllo secondo l'ordinamento sportivo ed esercitando il legittimo diritto di critica in modo leale, educato e senza alimentare la cultura del sospetto.

Art. 5– Conoscenza ed osservanza del presente Regolamento

1. I Tesserati sono tenuti a conoscere il contenuto del presente Regolamento, ad osservarlo e a contribuire ai fini da questo perseguiti, anche per il tramite degli organi all'uopo preposti.
2. Il presente Regolamento è pubblicato in apposita sezione del sito internet della G.S. Club Ausonia ASD

TITOLO II – IL SAFEGUARDING – IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DAGLI ABUSI E DALLE CONDOTTE DISCRIMINATORIE

Art. 6 –Nomina del Garante per la protezione dagli abusi e dalle condotte discriminatorie

1. Il Garante per la protezione dagli abusi e dalle condotte discriminatorie (c.d. Safeguarding) è nominato dal consiglio; avrà comprovati requisiti di moralità (da intendersi come assenza di qualsiasi condanna definitiva o indagine in corso per reati dolosi o colposi in materia di omissione di soccorso o adempimenti a normativa per la quale vi era specifica posizione di protezione), comprovata esperienza in materia giuridico-legale, medico-sanitario o psicologico o sportivo.
2. Il Safeguarding dura in carica per tutto il quadriennio
3. Riceve, con le modalità previste nel presente Regolamento, le segnalazioni relative alle condotte di cui all'art.3 e/o alla mancata osservanza delle raccomandazioni previste all'art. 4 o dall'art. 5.
4. Ha altresì la facoltà di attivarsi spontaneamente, sempre al fine di verificare situazioni di pericolo o abusi in corso, nonché per azioni di prevenzione.
5. Richiede relazioni o chiarimenti scritti a dirigenti, allenatori e in genere ad ogni tesserato;
6. All'esito di un procedimento o, ravvisata l'urgenza, anche in pendenza dello stesso, ha facoltà di:
 - formulare raccomandazioni verso singoli affiliati e/o tesserati per cessare immediatamente attività ritenute contrarie ai principi del presente Regolamento;
 - formulare raccomandazioni verso singoli affiliati e/o tesserati affinché pongano in essere misure di prevenzione in relazione al ripetersi di pericoli o abusi nel futuro;

TITOLO III – PROCEDURA AVANTI IL GARANTE

Art. 7 Modalità e dovere di segnalazione

1. I Tesserati che vengano a conoscenza di comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e che coinvolgano Tesserati anche minorenni, possono darne immediata comunicazione al Garante per la protezione dagli abusi e dalle condotte discriminatorie. Nel caso di molestie e abusi sessuali vi è un obbligo di segnalazione da parte dei tesserati maggiorenni che ne vengano a diretta conoscenza;



Associazione Sportiva Dilettantistica Di Atletica Leggera

2. La Segnalazione verrà presa in considerazione, laddove non anonima, soltanto laddove l'identità del segnalante, come riferita nella segnalazione medesima, risulti chiara e confermata.
3. Le segnalazioni dovranno contenere ogni circostanza nota al segnalante, utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e dell'individuazione dei soggetti coinvolti.

Art. 8 Riservatezza delle segnalazioni

1. G.S. CLUB AUSONIA ASD garantisce la riservatezza del segnalante, qualora espressamente richiesto. Le tutele del presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia ritenuta evidente o accertata la responsabilità del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per illeciti integrati mediante la segnalazione stessa.

Art. 9 – Obbligo di riservatezza dell'Ufficio

1. In ogni caso, l'Ufficio e gli eventuali consulenti e collaborati coinvolti assumono l'onere di riservatezza in merito a quanto appreso nell'espletamento dei compiti affidati.

Art. 10 – Attivazione del Garante

1. Il Garante per la protezione dagli abusi e dalle condotte discriminatorie viene a conoscenza di fatti e circostanze rilevanti ai fini del presente Regolamento nelle seguenti modalità:
 - 1) conoscenza diretta per avervi assistito personalmente;
 - 2) segnalazione;
 - 3) acquisizione di informazione.

Art. 11 – Il Procedimento

1. Per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà di cui al titolo II e in ogni caso di attivazione ai sensi dei precedenti articoli 10, 11, 12 e 13, l'Ufficio e gli eventuali consulenti e collaborati coinvolti, salvo l'obbligo di verbalizzazione di ogni attività e/o riunione e di motivazione sintetica della raccomandazione, hanno facoltà di gestione informale del Procedimento.

Art. 12 – Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla delibera del Consiglio Direttivo.